



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

RELAZIONE AL DECRETO-DELEGATO

**“MODIFICHE ALLA LEGGE 29 LUGLIO 2014 N.125-LEGGE DI RIFORMA IN MATERIA
DI AVIAZIONE CIVILE E SUCCESSIVE MODIFICHE”**

Eccellenze,

On.li Consiglieri,

Il nuovo mercato internazionale, al quale la Repubblica di San Marino ha deciso di aprirsi dal 2012, richiede un continuo adeguamento verso gli standard giuridici e tecnici che governavano le transazioni internazionali del settore al fine di fornire un prodotto competitivo capace cioè di attrarre i soggetti esteri verso le potenzialità di un registro che si contraddistingue per qualità, rapidità ed efficienza del servizio.

Sulla scorta di tale indirizzo, con il presente decreto delegato, viene aggiunta alle possibilità già presenti nelle disposizioni vigenti, anche quella di ottenere l'immatricolazione nel Registro Aeronautico attraverso la presentazione della copia della semplice scrittura privata, o dichiarazione di vendita, quale titolo attestante la proprietà del velivolo.

Nello specifico tale previsione può sembrare non idonea a conciliarsi con l'ordinamento sammarinese sulla scorta dei generali principi che regolano l'immatricolazione di automezzi o le trascrizioni immobiliari i quali prevedono quali titoli idonei gli atti pubblici, le scritture private autenticate, le sentenze o le denunce di eredità. A tal fine è bene ribadire che il diritto aeronautico è da considerarsi diritto speciale rispetto alla branca del diritto civile. Pretendere paragoni (forzati) con il regime previsto per gli automezzi o, peggio, per le trascrizioni immobiliari significa trascurare il funzionamento stesso delle *asset based transactions* e del mercato aeronautico quale fenomeno (internazionale) dinamico in continua evoluzione che, stante la rapidità, la frequenza e la rilevanza delle operazioni poste in essere e comportanti trasferimenti di proprietà e costituzione di diritti reali di garanzia su tali beni mobili, richiedono, o meglio pretendono, procedimenti amministrativi, da parte dei registri aeronautici, atti a consentire risparmio di tempo e costi per le parti interessate.

Ciò si traduce nella rimozione di molte formalità che per altri settori giuridici costituiscono la normale procedura. Infatti, un altro punto che merita rilievo è la considerazione secondo la quale, a differenza del registro automezzi o del mercato immobiliare, l'operatività di tale Registro è totalmente internazionale.

La certezza dell'identità delle parti sottoscrittrici della dichiarazione di vendita pur in assenza di apposita autentica di firma è confermata attraverso le molteplici verifiche e procedure seguite dall'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima:

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO**

- Di regola si effettua un doppio controllo sulla proprietà del velivolo inteso non solo a richiedere documentazione attestante la proprietà, ma verificando bensì una continuità con le risultanze del precedente registro aeronautico;
- Viene sempre effettuata un'ispezione fisica dell'aeromobile da parte degli ispettori dell'Autorità;
- La società "San Marino Aircraft Registry srl" con cui l'Autorità ha un accordo di assistenza tecnica compie sempre approfondite indagini sugli operatori interessati ad immatricolare aeromobili nel Registro sammarinese, anche al fine di "prevenire" operazioni presumibilmente poco chiare a livello tecnico o giuridico.

IL SEGRETARIO DI STATO

- Eva Guidi -